

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 3 DEL 15.04.2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI CAMPOBASSO

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per il periodo 01/02/2020 – 31/05/2020

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 Gennaio 2016 (art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – Art.2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli artt. 7, 17, 18 e 20;

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI”, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Budget annuale per l’anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all’Assemblea dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2019 ;

VISTO l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ACI il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell’Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all’Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. **3676** del **3 dicembre 2019**, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l’esercizio **2020**, ha autorizzato i Direttori degli Uffici Provinciali titolari di Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza ad adottare le determinazioni a contrarie;

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salvo la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all’art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrice individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte

delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che, non è stato possibile garantire, senza soluzione di continuità, l'adesione alla nuova convenzione per assenza della stessa riferita al lotto Molise;

PRESO ATTO che è previsto il passaggio automatico nel Regime di salvaguardia qualora l'Ente pubblico non abbia scelto un fornitore nel libero mercato o, per qualsiasi ragione ne sia rimasto privo;

CONSIDERATO che a seguito dello svolgimento di procedura concorsuale pubblica, la società HERA COMM spa è stata individuata quale esercente il "servizio di salvaguardia" per la fornitura di energia elettrica nei territori Puglia, Molise e Basilicata per gli anni 2019 – 2020;

PRESO ATTO della necessità di aderire al suddetto "servizio di salvaguardia" per il periodo 01/02/2020 – 31/05/2020, tenuto conto dei tempi tecnici e gestionali necessari per concludere l'attività di adesione alla Convenzione Energia Elettrica 17 e attivazione di una nuova fornitura a decorrere dal 01/06/2020;

PRESO ATTO che i prezzi applicati all'energia in regime di salvaguardia sono stabili, in conformità alle disposizioni dell'Autorità dei Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, sulla base di modalità di calcolo stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che coprono i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione;

VISTO il DURC dal quale risulta la correttezza della società HERA COMM spa in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

PRESO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stato assegnato dal sistema dell'ANAC lo Smart CIG n. **ZD12CB5393**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'attivazione del Regime di salvaguardia e quindi l'affidamento della fornitura dell'energia elettrica alla società HERA COMM spa per la durata di mesi 4 (quattro) a decorrere dal 01/02/2020 e fino al 31/05/2020.

L'importo previsto di € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2020 all'Unità Territoriale di Campobasso, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4211.

IL RESPONSABILE U.T. CB
Dr.ssa Giulia VOLPE